

AVVISO

**GRADUATORIA UNICA REGIONALE PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
VALEVOLE PER L'ANNO 2020**

(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – articoli 15 e 16 come modificati dall'ACN 21.6.2018)

Requisiti per la presentazione della domanda

1. Possono presentare domanda i medici in possesso – alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda – dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE. Possono chiedere l'iscrizione i familiari di cittadini europei non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b) iscrizione all'albo professionale;
 - c) attestato di formazione in medicina generale - di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2 del D.lgs n. 256/1991 e D.lgs n. 368/1999 come modificato dal D.lgs n. 277/2003 - o titolo equipollente.
2. Possono presentare domanda anche i medici che nel corso dell'anno 2019 acquisiranno il titolo di formazione in medicina generale entro il 15 settembre 2019.
Il titolo deve essere posseduto e autocertificato entro il suddetto termine del 15 settembre 2019. I medici sono inseriti con riserva e sono tenuti a produrre l'autocertificazione del conseguimento del titolo entro il suddetto termine perentorio. **Il mancato possesso del titolo e/o la mancata autocertificazione comportano l'esclusione dalla graduatoria.**

Avvertenza generale

1. **A decorrere dalla presente graduatoria valevole per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 15, comma 3 dell'ACN 29.7.2009 come novellato dall'ACN 21.6.2018, la domanda di inserimento o integrazione titoli va obbligatoriamente presentata ogni anno** (anche in assenza di modifiche o integrazioni dei titoli).
2. Le modifiche introdotte dall'ACN 21.6.2018 hanno, infatti, modificato la precedente disciplina contrattuale la quale prevedeva che la domanda fosse presentata una sola volta e rimanesse valida fino all'eventuale revoca della stessa da parte del medico.
3. **I medici già inclusi nella graduatoria precedente riferita all'anno 2019 devono pertanto obbligatoriamente presentare domanda di inserimento nella graduatoria regionale per l'anno 2020 se interessati a rimanere nella graduatoria medesima al fine della partecipazione ai successivi conferimenti dei posti vacanti.**
4. **La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione d'ufficio del medico dalla graduatoria.**

Formazione della graduatoria

1. È predisposta una graduatoria unica, comprendente tutti i settori d'attività della medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi).
2. La predisposizione di una graduatoria unica, comprendente tutti i settori d'attività della medicina generale sopra richiamati, **comporta che il medico debba specificare il settore (o i settori) nel quale intende svolgere la propria professione. Tale scelta costituisce un adempimento essenziale al fine della successiva partecipazione all'assegnazione degli incarichi vacanti nel corso dell'anno di validità della graduatoria, alla quale possono partecipare solo i medici che abbiano preventivamente scelto il settore individuato come carente.**
3. Ai sensi dell'art. 15 dell'ACN e s.m.i., non può essere indicato il settore nel quale il medico risulti già titolare di convenzione a tempo indeterminato in quanto il medico già titolare di convenzione può concorrere al conferimento degli incarichi vacanti solo attraverso la procedura del trasferimento.
4. Se dall'esame delle domande risulta che il medico ha, erroneamente, indicato anche un settore per il quale è già titolare d'incarico, l'Amministrazione non ne tiene conto. Il medico che risulti, invece, essere titolare di incarico a tempo indeterminato per tutti i settori prescelti è escluso dalla graduatoria.
5. **Nel settore dell'emergenza sanitaria territoriale è inserito solo il medico che dichiara di aver conseguito il relativo attestato di idoneità specificandone la data di conseguimento, in quanto requisito per lo svolgimento dell'attività.**

Validità della graduatoria e presentazione della domanda

1. La graduatoria ha validità dal primo gennaio dell'anno al quale si riferisce, o, se è posteriore, dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva; decade il 31 dicembre dello stesso anno o alla data di pubblicazione della successiva graduatoria annuale.
2. La graduatoria è utilizzata per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso di validità della medesima. A tal fine, è predisposta apposita graduatoria parziale di settore sulla base dei punteggi riportati nella graduatoria unica.
3. **La domanda di inserimento o integrazione titoli, in bollo, è presentata entro il 31 gennaio 2019, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) personale dell'interessato all'indirizzo PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali disabilità: salute@certregione.fvg.it.** Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.
4. I medici interessati utilizzano il modello allegato al presente avviso corredato delle prescritte autocertificazioni e, ove previsto, delle richieste allegazioni documentali.
5. Il medico segnala, tramite messaggio PEC, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità:
 - a) le variazioni di residenza, domicilio, recapito telefonico e/o indirizzo e-mail;
 - b) l'essere diventato titolare a tempo indeterminato in uno dei settori per i quali aveva fatto domanda.

Modello di domanda

1. Il modello di domanda, allegato al presente avviso, è utilizzato sia per la richiesta di primo inserimento nella graduatoria unica regionale, sia per l'aggiornamento del punteggio relativo ai propri titoli, qualora il medico abbia acquisito titoli nuovi o intenda presentare titoli non allegati in precedenza.
2. Il medico è pertanto tenuto a barrare la corrispondente casella nel primo foglio della domanda. I medici che presentano la domanda per la prima volta devono barrare la relativa casella "primo inserimento", tutti gli altri devono barrare la casella "integrazione titoli".
3. I medici già presenti nella precedente graduatoria regionale – oltre all'obbligo della presentazione della domanda a pena di cancellazione – possono dichiarare i soli titoli di nuova acquisizione o quelli non allegati in precedenza.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda va presentata **entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2019** esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) personale dell'interessato all'indirizzo PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità: salute@certregione.fvg.it.
2. Il termine ultimo di invio – a pena di esclusione – è fissato alle ore 24.00 del giorno di scadenza del presente avviso (31.1.2018). A tal fine la data di spedizione è stabilita e comprovata dalla data di spedizione della comunicazione, come risultante dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC.
3. **Alla domanda va applicata una marca da bollo da euro 16,00, debitamente annullata.**
4. **La domanda – a pena di esclusione – è sottoscritta dal candidato. Sempre a pena di esclusione alla domanda va allegata copia scannerizzata di un documento di identità in corso di validità.**
5. Nell'oggetto del messaggio va indicata la dicitura *“domanda graduatoria regionale annuale medicina generale 2020”*.
6. La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale valida rilasciata da un certificatore accreditato oppure è sottoscritta con firma autografa del candidato, quindi scansionata e presentata unitamente a copia scannerizzata di un documento di identità. Le scansioni sono in formato PDF.
7. Non è ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria oppure da PEC non personale, anche se indirizzate alla PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
8. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del mittente con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove la domanda, per eventuali disguidi e/o altri motivi anche indipendenti dalla volontà dei candidati e anche se spedita anteriormente alla data di scadenza, non pervenga entro il termine ultimo sopra indicato.
9. In ogni caso la Direzione centrale salute, centrale salute, politiche sociali e disabilità non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del medico o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo, anche di posta elettronica, o recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, del sistema informatico o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Criteria per la compilazione della domanda e formazione della graduatoria

1. È necessario **compilare la domanda in modo chiaro e leggibile, preferibilmente a caratteri stampatello o dattiloscritto**, e in relazione ai titoli accademici e di servizio **vanno indicati tutti i dati richiesti in modo completo** al fine di consentirne la valutazione ed i necessari controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, a pena di inammissibilità della stessa relative ai dati, requisiti e titoli come contenuti nel modello di domanda allegato al presenta avviso.
3. L'omissione o l'incompletezza dei dati o la non leggibilità/comprendibilità dei dati indicati comporta la non attribuzione del relativo punteggio.
4. **Ai fini della determinazione del punteggio per la graduatoria valevole per l'anno 2020 sono valutati solo i titoli posseduti al 31.12.2018, oltre al punteggio per il titolo di formazione in medicina generale acquisito entro il 15.9.2019.**
5. Si ricorda che a far data dall'1 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 15, della l. n. 183/2011 recante modifiche al DPR n. 445/2000 le certificazioni rilasciate dalle PA in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solamente nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della PA e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Conseguentemente le PA e i gestori di servizi non possono accettarli né richiederli.

6. Pertanto, il dichiarante, in relazione ai titoli accademici, di studio e di servizio, nonché alle altre dichiarazioni richieste nella compilazione della domanda deve sempre indicare i dati (denominazione, indirizzo, date, ecc.) atti a consentire l'identificazione delle rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000.
7. Per il solo fine di agevolare le procedure interne di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni il medico può trasmettere copia fotostatica semplice, anche non autenticata, dei certificati di servizio o altro di cui sia eventualmente in possesso.
8. I titoli conseguiti presso soggetti privati o esteri devono essere allegati alla domanda di partecipazione in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
9. Qualora lo spazio nei riquadri non sia sufficiente per la descrizione dei titoli accademici e di servizio, l'interessato può completarne l'elencazione, utilizzando copia della stessa pagina che sarà allegata alla domanda. In alternativa il candidato può anche utilizzare altro foglio dove aggiungere i titoli/servizi avendo però cura di riportare esattamente la stessa descrizione riportata sul modello di domanda. Delle predette allegazioni occorre fare menzione come previsto nel modello di domanda.
10. Per i titoli di studio conseguiti all'estero vanno indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero della Salute.
11. Per i titoli di servizio prestati all'estero (art. 16, comma 1, lettera q) come modificato dall'art. 3 dell'ACN 21.6.2018, il servizio è attestato con certificazioni, in originale o copia conforme all'originale, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, con allegata la traduzione in lingua italiana certificata, vistata per conferma dalla competente autorità consolare italiana all'estero.
12. Per i servizi sanitari prestati all'estero per i quali è previsto uno specifico provvedimento di riconoscimento (art.124, comma 2, decreto legislativo 112/1998) è necessario allegare copia di detto provvedimento. Per quanto concerne il riconoscimento richiesto ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Aziende sanitarie per l'assistenza primaria di cui alla procedura prevista con decreto del Direttore n. 823, del 31.5.2018, reperibile sul sito della Regione FVG www.regione.fvg.it alla voce home/salute e sociale/sistema sociale e sanitario/area operatori, va indicato il provvedimento di riconoscimento.
13. La conoscenza della lingua inglese deve essere documentata dal possesso di certificato non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo (QCE).
14. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo ad eccezione della reperibilità di cui alla lettera j dell'art. 16 dell'ACN come modificato dall'art. 3 dell'ACN 21.6.2018. In caso di servizi concomitanti è valutato quello che comporta il punteggio più alto.
15. Le attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di formazione specifica in medicina generale non sono valutabili. Il punteggio per attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di specializzazione è alternativo a quello riconosciuto al comma 1, comma 1, punto l, lettera d) dell'ACN come modificato dall'art. 3 dell'ACN 21.6.2018.
16. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e, infine, l'anzianità di laurea.
17. Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni, non costituenti falsità, rilevabili d'ufficio, l'interessato è tenuto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.
18. **Il dichiarante decade dai benefici attribuiti a seguito dell'accertamento di dichiarazioni non veritiere.**
19. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti richiesti e la veridicità delle attestazioni prodotte, anche mediante controlli a campione.

Motivi di esclusione

1. Non sono accolte le domande:
 - a) quando all'esito dell'istruttoria risulti la carenza di requisiti;
 - b) pervenute oltre i termini perentori come sopra indicati;

- c) presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
- d) prive di sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità (Consiglio di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005), in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
- e) con indicazione solo di settori di attività della medicina generale nei quali il medico risulti essere già titolare di incarico a tempo indeterminato;
- f) per il mancato conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale entro il termine perentorio del 15/9/2019 o della produzione della relativa autocertificazione entro il medesimo termine.

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal D.lgs n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall'interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
2. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti al presente procedimento di formazione della graduatoria regionale per la medicina generale ai sensi dell'A.C.N.
3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile per svolgere le attività e gli adempimenti di cui sopra. L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la partecipazione al presente procedimento e, in particolare, l'inserimento nella relativa graduatoria ed eventuale assegnazione degli ambiti territoriali carenti.
4. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al pubblico.
5. I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate all'assegnazione in relazione alla procedura di assegnazione di eventuali incarichi e comunque nell'ambito degli adempimenti inerenti e conseguenti al procedimento in parola.
6. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. Il trattamento dei dati personali forniti comprende anche la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia nelle sole misure necessarie e proporzionali alle finalità del presente procedimento.
7. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il dott. Mauro Vigni, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, mentre INSIEL SPA è responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione".

Pubblicità e richiesta di informazioni

1. Il presente avviso è reso disponibile sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione Bandi e avvisi, unitamente ai suoi allegati.
2. Per informazioni è disponibile la e-mail assistenzaprimariasalute@regione.fvg.it.